

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

## **Articolo 1 - Generalità e principi sedute a distanza**

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale è consentita, integralmente e/o parzialmente, anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, consentendo che tutti i componenti l'Organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale;
2. Ciascun componente l'organo collegiale può partecipare alla seduta, purché non si trovi in luoghi pubblici nè aperti al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni.

## **Articolo 2 – Convocazione e luogo di svolgimento della seduta**

1. Nell'avviso di convocazione, inviato via posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando le modalità operative di partecipazione. Qualora la seduta dell'organo collegiale sia tenuta facendo ricorso alle modalità telematiche, la stessa si considererà svolta convenzionalmente nella sede istituzionale dell'Ente

## **Articolo 3 – Tecnologia necessaria**

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare l'identificazione di ciascuno dei partecipanti attraverso la contemporanea partecipazione audio e video su un piano di parità nonché la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
  - a) percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
  - b) consentire a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - c) effettuare una votazione palese per appello nominale (non è compatibile con il voto segreto);
  - d) visualizzare gli atti della riunione e garantire lo scambio di documentazione mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file.
2. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

## **Articolo 4 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione**

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza, così come i quorum deliberativi previsti dal vigente regolamento di funzionamento, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza;
2. il Segretario Comunale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, il quale indica le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante identificazione visiva e affermazione vocale –audio;
3. Ai fini della validità della seduta è necessario che il contemporaneo collegamento audiovideo garantisca al Presidente e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito in tal caso dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. La seduta del Consiglio può essere resa pubblica con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, salvo problemi tecnici contingenti che comunque non inficino la validità della stessa.
6. Sono consentite le registrazioni video/sonore delle adunanze pubbliche ai fini della verbalizzazione del Segretario Comunale. Il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti e messo a disposizione dei Consiglieri Comunali. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti. Resta ferma la possibilità per il singolo consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.
7. La seduta in videoconferenza delle Commissioni permanenti e delle altre Commissioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale, avviene di norma tra i componenti ed il Segretario della Commissione verbalizzante, ed eventuali Responsabili di Settore se necessario.

## **Articolo 5 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Statuto e Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.